

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Commissioni speciali – Sezioni Riunite 2011

Circolazione stradale. Autoscuola.

Circolazione stradale. Autoscuola.

**Consiglio di Stato, Sezioni riunite Prima e Normativa, 16 novembre 2011, n. 3458/2011 –
Quesito - Pres. Cossu, Est. Botto.**

Ai sensi dell'art. 123, comma 7 bis, del codice della strada, introdotto dall'art. 20, comma 5, lett. e), della legge n. 120 del 2010 ed entrato in vigore il 13 agosto 2010, l'attività di autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Ciò significa che, dalla data suindicata, non opera il più semplice regime della dichiarazione di inizio attività, oggi SCIA, che comporta solo verifiche ex post. Infatti, il citato comma 7 bis dell'art. 123 del codice della strada sottopone l'avvio dell'attività di autoscuola ad un regime peculiare, che contempla la necessità di verifiche ex ante rispetto al concreto inizio dell'attività.

Inoltre, il requisito dell'esclusività ha portata meramente soggettiva, e non anche oggettiva. Ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare (ossia dedicata all'esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili, ivi inclusa quella di consulenza automobilistica senza necessità di nominare un institore qualificato. Inoltre, la formazione e l'istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche possono avvenire nelle autoscuole atteso che il regime di esclusività non opera a livello oggettivo. Né rileva in proposito l'art. 42 del DM 29 luglio 2008 n. 146, poiché tale norma non disciplina in alcun modo la materia dei soggetti abilitati alla istruzione/formazione finalizzata al rilascio della patente nautica e, quindi, non può evincersi da esso la presunta espunzione delle autoscuole dal novero dei soggetti abilitati.

[Link al testo parere](#)